

N. R.G. 975 /2017

**TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO**

## SEZIONE LAVORO CIVILE

Il Giudice del Lavoro dott. Elena Fumagalli,  
nel procedimento ex art. 28 D. Lgs. n. 150/11, art. 44 D. Lgs. n. 286/98 e art. 702 bis c.p.c.  
promosso da:

con gli avv. Alberto Guarisio, Livio Neri e Francesco Rizzi

contro

**COMUNE DI ORIGGIO**, contumace

e contro

**I.N.P.S.**, con l'avv. Grazia Guerra,

avente per oggetto: azione civile contro la discriminazione;

letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19/1/2018,

## OSSERVA

Con ricorso denominato "azione civile contro la discriminazione" ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"1. accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Origgio, consistente nell'aver negato alla ricorrente l'assegno di maternità di cui all'art. 74 d.lgs. 151/2001 in relazione alla nascita del figlio; 2. ordinare al Comune di Origgio di cessare la condotta discriminatoria di cui sopra e conseguentemente di accogliere la domanda della ricorrente e trasmettere all'INPS comunicazione dell'avvenuto riconoscimento del diritto della stessa all'assegno di cui all'art. 74 d.lgs. 151/2001; 3. condannare l'INPS a pagare alla ricorrente la somma di € 1.694,95 a titolo di assegno di maternità; il tutto con interessi legali dalle singole scadenze al saldo; 4. adottare, ai sensi dell'art. 28, comma 5, Dlgs 150/2011 nell'ambito dell'esercizio dei poteri d'ufficio, ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile ad evitare il reiterarsi della discriminazione, ivi compreso, se ritenuto, la pubblicazione dell'emananda ordinanza sui siti istituzionali delle Amministrazioni convenute. Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari."*

Nessuno si è costituito in giudizio per il Comune di Origgio; con memoria telematica in data 13/11/2017 si è costituito l'INPS chiedendo il rigetto della domanda.



Verificata la regolarità del contraddittorio, all'udienza del 19/1/2018 il Giudice si è riservato di provvedere sulle conclusioni rassegnate dalle parti.

\* \* \* \* \*

Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'istituto resistente posto che, se da un lato è vero che l'ente competente a concedere la prestazione per cui è causa ai sensi dell'art. 73, commi 3 e 8, D. Lgs. n. 151/01 è il Comune, dall'altro è pacifico che l'istituto ha comunque le funzioni di ente erogatore della prestazione, ciò che legittima la scelta di parte ricorrente di evocarlo in giudizio al fine di ottenere una pronuncia che faccia stato anche nei suoi confronti.

Come già affermato da copiosa giurisprudenza di merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La ricorrente \_\_\_\_\_ titolare di un permesso unico lavoro per motivi familiari, avendo dato alla luce in data 18/3/2016 il figlio \_\_\_\_\_ e trovandosi nelle condizioni reddituali di cui al limite ISEE per l'anno 2016, in data 27/5/2016 ha presentato al Comune di Origgio domanda di indennità di maternità ex art. 74 allegando copia del permesso unico lavoro per motivi familiari di cui è titolare (doc. 6 - 3). Nessun provvedimento è stato successivamente comunicato alla ricorrente (né alla domanda è seguita l'erogazione della prestazione richiesta), ciò che ha indotto la signora \_\_\_\_\_ a radicare la presente azione contro la discriminazione consistita nell'aver di fatto negato alla cittadina extracomunitaria una provvidenza di carattere assistenziale e benefici volti ad assicurare condizioni minime di vita e di salute per il solo fatto di non essere in possesso della carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. n. 286/98 (che questo sia il motivo alla base del mancato accoglimento dell'istanza è desumibile dal quesito contenuto della e-mail 15/6/2016 inviata dal Comune di Origgio all'INPS – cfr. doc. n. 6).

Come già rilevato da copiosa giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Milano, di Pavia, di Bergamo, di Monza nonché Corte d'Appello di Milano e Brescia, dettagliatamente indicata dalla difesa della ricorrente) risulta sussistere la lamentata discriminazione posto che la ricorrente, in applicazione di una norma nazionale che contrasta con la normativa europea e con il principio di non discriminazione, si è vista di fatto negare l'erogazione l'assegno di maternità di base in ragione della sua nazionalità e della mancanza del permesso di soggiorno di lunga durata.

L'art. 74 D. Lgs. n. 151/2001 dispone: *“Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, e' concesso un assegno di maternità' ... L'assegno di maternità' di cui al comma 1, nonche' l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di*



*appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, ....”.*

L'art. 12 Direttiva 98/2011/UE – non recepita nel nostro ordinamento - stabilisce che “... I lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c) beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello stato membro in cui soggiornano per quanto concerne: ... e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004” (quest'ultimo Regolamento definisce i settori della sicurezza sociale come quelli “contributivi e non contributivi” compresi nell'elenco di cui al primo comma dell'art. 3 che indica, alla lettera b) i “trattamenti di maternità e paternità e assimilati” e alla lettera j) le “prestazioni familiari”).

Si deve precisare che i soggetti di cui all'art. 3, lett b) sono “i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002” e “... i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto della Unione o nazionale”. Trattasi di disposizione che ha efficacia diretta nell'ordinamento interno, in quanto chiara e incondizionata, cioè di immediata applicabilità; consegue da ciò che tutti gli organi dello Stato, comprese le PP.AA. hanno l'obbligo di applicarla direttamente, con disapplicazione di ogni disposizione nazionale che si ponga in contrasto in quanto gerarchicamente subordinata.

Nel caso di specie appare evidente come l'art. 74 D.Lgs. n. 151/2001 si ponga in contrasto con quanto disposto dalla Direttiva 98/2011/UE nella parte in cui riconosce l'assegno soltanto ai figli di cittadini di Stati extracomunitari che siano in possesso di permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 D. lgs. n. 286/98 Più in particolare e con riferimento alla situazione concreta della signora [redacted] deve porsi in evidenza che: la ricorrente rientra nella categoria prevista dall'art. 3, paragrafo 1, lett. b) in quanto titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari, ciò che consente l'esercizio di attività lavorativa ai sensi dell'art. 30, comma 2, D. Lgs. 286/98; l'assegno di maternità richiesto rientra nell'ambito della prestazione previdenziale ascrivibile ai settori della “sicurezza sociale” ai fini della applicazione della direttiva essendo “...diretta a tutelare economicamente la maternità e la paternità in modo continuativo fino al compimento dei tre anni di età del bambino ed è corrisposta in modo automatico e non discrezionale laddove ricorrano i requisiti di reddito prescritti...”; la norma sovranazionale (art. 12) garantisce la parità di trattamento in materia di sicurezza sociale prevedendo che i lavoratori di cui al paragrafo 1, lett. b) e c) - quale è pacificamente la ricorrente – “... beneficiano dello stesso trattamento” riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano; la norma sovranazionale



ha efficacia diretta e deve trovare applicazione, stante la gerarchia delle fonti normative, con eventuale disapplicazione della norma interna contrastante; l'art. 74 pone il lavoratore extracomunitario in una situazione di svantaggio non solo rispetto al cittadino italiano, ma anche rispetto al cittadino extracomunitario che sia in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo.

Essendo stata violata la parità di trattamento fra lavoratori nei settori di sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004, in accoglimento della domanda proposta da

deve essere dichiarato il carattere discriminatorio della condotta posta in essere dal Comune di Origgio consistita nell'aver negato l'assegno di maternità di base ex art. 74 D.Lgs. n. 151/2001.

Al fine di rimuovere le conseguenze della accertata condotta discriminatoria, il Comune resistente deve procedere all'espletamento di quanto di sua competenza per addivenire all'erogazione da parte dell'INPS della somma di €. 1.694,95 a titolo di assegno di maternità, oltre interessi legali dalle singole scadenze saldo, e ad adeguare le comunicazioni istituzionali rivolte ai propri residenti indicando chiaramente, tra i requisiti per la concessione della previdenza richiesta, il possesso di uno dei titoli ex art. 3, paragrafo 1, lett. b) e c), Direttiva 98/2011/UE.

Tenuto conto del fatto che autore della discriminazione è il Comune di Origgio, le spese di lite devono essere poste a suo carico, liquidate in €. 1.300=, oltre al 15% per spese forfettarie e accessori di legge, con la distrazione ex art. 93 c.p.c.; spese di lite compensate tra la ricorrente e l'INPS.

#### **P.Q.M.**

- accertato il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Origgio per aver negato alla ricorrente l'assegno di cui all'art. 74 D. L.vo n. 151/2001, ordina al Comune di Origgio di porre fine alla predetta condotta discriminatoria riconoscendo alla signor: l'assegno di maternità di base in relazione alla nascita del figlio ;
- dispone che l'INPS provveda ad erogare alla ricorrente la somma di €. 1.694,95 a titolo di assegno di maternità di base, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo;
- ordina al Comune di Origgio di adeguare le comunicazioni istituzionali rivolte ai propri residenti indicando chiaramente, tra i requisiti per la concessione dell'assegno ex art. 74 D. L.vo n. 151/2001, il possesso di uno dei titoli ex art. 3, paragrafo 1, lett. b) e c) Direttiva 98/2011/UE;
- condanna il Comune di Origgio al pagamento delle spese di lite a favore dei procuratori antistatari, liquidate €. 1.300=, oltre al 15% per spese forfettarie e accessori di legge; compensa le spese di lite tra la ricorrente e l'INPS.

Busto Arsizio, 23/1/2018

Il Giudice

*Dott. Elena Fumagalli*

